



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Professionale di Stato per i Servizi "ALESSANDRO FILOSI"

SEDE LEGALE: Via Roma, 125 – 04019 TERRACINA (LT)

☎ 0773 702877

C.M. LTRC01000D C.F. 80004020592 e-mail: ltrc01000d@istruzione.it PEC: ltrc01000d@pec.istruzione.it

SUCCURSALE: Via Don Orione

SUCCURSALE: Via G. Leopardi, 67

Sito Web: <http://www.filositerracina.gov.it/>

REGOLAMENTO su bullismo e cyberbullismo

(ai sensi dell'art. 5 co. 2 legge 71 del 2017, il presente regolamento è parte integrante del Regolamento d'Istituto, approvato dal Consiglio di Istituto in data 14 novembre 2019 e del Patto Educativo di Corresponsabilità di cui agli artt. 4 co.1 e 5 bis DPR 249 del 1998)

OBIETTIVO

Obiettivo principale del presente Regolamento è orientare la nostra Scuola verso la prevenzione, l'individuazione ed il contrasto ai comportamenti devianti e devianti riconducibili, collegati o conseguenti ai fenomeni **bullismo e cyberbullismo**. Ciò al fine di tutelare le vittime e rieducare i responsabili ed orientarli verso comportamenti idonei e rispettosi dell'altrui reputazione. Il tutto nel pieno rispetto ed attuazione della legge 71 del 2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo." La cui ratio legis è evidenziata nell'art.1:

"La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche."



Il nostro Istituto assume con responsabilità il ruolo centrale che la legge 71 prevede per la Scuola che è chiamata a realizzare azioni in un'ottica di governance diretta dal MIUR che includano "la formazione del personale, la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica, la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di *peer education*, la previsione di misure di sostegno e di rieducazione dei minori coinvolti" (Art. 4, comma. 2)

DEFINIZIONI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

"Il cyber bullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo. Quest'ultimo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico. Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. (vd <https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>)

Ma mentre del bullismo non vi è in Italia alcuna definizione normativa il cyberbullismo è "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo" (Legge 29 maggio 2017 n.71).

Il cyberbullismo è fenomeno grave in quanto la lesività delle condotte a carico delle vittime è ampliata a dismisura dai social e dal web e per di più in tempi ridottissimi.

DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO:

Bullismo	Cyberbullismo
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;
generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;	chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;
i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;	i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;
le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;	il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;
le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa;	le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;	i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;	percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;
reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;	assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;
tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

(vd. <https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo>)

LE NORME RILEVANTI

Il Bullismo o Cyberbullismo non sono sotto il profilo giuridico reati... ma sono:

- ④ un “contenitore” di reati...
- ④ il “fenomeno” con cui si identificano condotte che danno luogo a reati distinti e collegati...
- ④ per i reati la imputabilità della persona decorre dal compimento del 14° anno di età ed al di sotto di tale soglia i minorenni non sono imputabili
- ④ i genitori ed i precettori sono responsabili del danno civile causato dal fatto illecito dei minorenni

In ragione di tali rilevanti principi in materia va evidenziato che:

gli atti di bullismo o cyberbullismo involgono numerosi plessi normativi, penali, civili ed amministrativi in cui sono in complesso coinvolti i minori, i genitori, i docenti e dirigenti scolastici.

A mero titolo esemplificativo infatti sono rilevanti quanto previsto:

- dagli artt. 3- 24- 27 - 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.
- dalla legge 13 luglio 2015 n. 107, art.1, comma 7;
- dalla legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”;
- dalle “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo”, MIUR 2017

STRUMENTI DI TUTELA DELLA LEGGE 71

Si ricordano, tra gli strumenti di tutela per gli studenti previsti dalla legge 71 per la tutela e prevenzione:

- **l'Art.2:**

“Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore [...] Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede [...]”.

- **l'Art. 5**

“Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.”

- **l'Art. 7**

“Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594,595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.”

Il richiamato Art. 8 del DL n.11 del 2018 per l'ammonimento prevede che :

“1. ...la persona offesa puo' esporre i fatti all'autorita' di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta e' trasmessa senza ritardo al questore.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e' stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale e' rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni.”

IL REFERENTE DI ISTITUTO

Sulla base dell'art. 4 co. 2 legge 71 del 2017 - “Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di Polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.”

Nell'Istituto sono stati individuati tre referenti prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo i quali:

- promuovono la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordinano le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolgono anche a partner esterni alla scuola per realizzare progetti di prevenzione;
- curano rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi, per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, la “Safer Internet Day”, nonché per le giornate dedicate, a livello nazionale, allo specifico problema.

LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DEGLI STUDENTI PER UNA CITTADINANZA DIGITALE CONSAPEVOLE

A prescindere dai compiti dei referenti va detto che la Legge 107 del 2015 – art. 1 commi 57-58 - ha introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, finalizzato anche a un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, e declinato dal Piano Nazionale Scuola Digitale.

Le studentesse e gli studenti devono essere sensibilizzati ad un uso responsabile della Rete e resi capaci di gestire le relazioni digitali in agorà non protette. Ed è per questo che diventa indispensabile la maturazione della consapevolezza che Internet può diventare, se non usata in maniera opportuna, una pericolosa forma di dipendenza. Compito della Scuola è anche quello di favorire l'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. Responsabilizzare le alunne e gli alunni significa, quindi, mettere in atto interventi formativi, informativi e partecipativi. Tale principio è alla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti che sottolinea la finalità educativa anche quando si rendano necessari provvedimenti disciplinari, comunque tesi a ripristinare comportamenti corretti all'interno dell'istituto "attraverso attività di natura sociale e culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica". (Aggiornamento LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo – Normativa di riferimento dell'Ottobre 2017).

SANZIONI APPLICABILI

Alle condotte riconducibili al bullismo e/o al cyberbullismo si applicano le sanzioni disciplinari previste dal vigente Regolamento disciplinare d'Istituto.

Comunque, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni ivi previste sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:

- a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) grado di danno o di pericolo causato ovvero al disservizio determinatosi;
- d) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento, ai precedenti
- e) concorso nella violazione di più soggetti in accordo tra di loro.

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto il 14-11-2019, è in vigore fino a nuova redazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to *Prof.ssa * Anna Maria Masci*

(* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)